ItaliaOggi
05-AGO-2025
da pag. 22 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14732 Diffusione: 9913 Lettori: 65000 (DS0006901)
DATA STAMPA
44° Anniversario

Alcune novità presenti nella bozza del ddl "semplificazione per le imprese" varato dal CdM

DS6901 DS6901

Crediti d'imposta con meno dati

Niente più norme in fattura ma solo un codice identificativo

DI GIULIANO MANDOLESI

Crediti d'imposta per l'acquisto di beni "Transizione 4.0 e 5.0": niente più indicazione delle norme di riferimento in fattura ma va esposto un codice identificativo stabilito con provvedimento dell'agenzia delle entrate.

Nessuna sanzione ai commercialisti ed altri intermediari in caso di ritrasmissione, entro un termine stabilito dal Mef, di dichiarazioni tempestivamente inviate ma scartate dal sistema.

Inoltre, in valutazione dal Ministero dell'economia e delle Finanze, vi è una nuova riduzione ad un terzo delle sanzioni in materia di registro ed imposta sulle successioni e donazioni in caso di rinuncia del contribuente ad impugnare l'avviso di accertamento o liquidazione e di presentazione di istanza di accertamento con adesione pagando le somme dovute (con le riduzioni citate).

Queste sono alcune delle novità previste nella bozza del disegno di legge "semplificazione per le imprese" approvata ieri dal Consiglio dei Ministri.

Il codice identificativo al posto delle norme in fattura.

Come previsto all'articolo 1 del disegno di decreto legge, viene modificato l'articolo 1 comma 1062 della legge 178 2020 prevedendo che, ai fini dei controlli per la fruizione del credito d'imposta transizione 4.0 e 5.0 le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati non dovranno più contenere l'espresso riferimento alle disposizioni che disciplinano il tax credit (i commi da 1054 a 1058-bis del citato articolo 1 della legge 178/2020) ma l'indicazione di uno specifico codice identificativo per gli investimenti agevolabili stabilito con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.

L'articolo, per coordinamento normativo, apporta la medesima modifica anche all'articolo 38 comma 15 del dl 19/2024 che disciplina le misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

Chiude l'articolo 1 con l'ulteriore specifica che questo nuovo meccanismo si applica con riferimento alle spese per l'acquisto di beni agevolati dalla data di pubblicazione dello specifico provvedimento che istituirà i codici identificativi.

Niente sanzioni in caso di ritrasmissione nei termini di dichiarazioni scartate.

L'articolo 2 del documento in commento, prevede che non sono applicabili sanzioni all'intermediario che invia tempestivamente una dichiarazione oggetto di scarto.Per evitare le pene pecuniarie però la dichiarazione scartata va ritrasmessa entro il termine stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con decorrenza dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.

Il versamento della sostitutiva sui premi.

All'articolo 3 viene sancito che l'imposta sostitutiva del 20% sui premi consistenti beni e servizi non imponibili ai fini iva (ex articolo 19 della legge 449/97) va versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura.

Sanzioni ridotte con acquiescenza.

All'articolo 4 del decreto, ancora in fase di valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilita una riduzione ad un terzo delle sanzioni in materia di imposta di registro e successioni e donazioni in caso di rinuncia del contribuente ad impugnare l'atto con cui sono richieste. Per ottenere la riduzione il contribuente dovrà presentare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1747 - T.1748